

Omologazione risultati delle gare del 22/03/2009 - 6° giornata di RITORNO - Recupero dell' 8/3/2009

Girone 3

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Met	Arbitro
C.U.S. VERONA RUGBY ASD	-RUGBY RIVIERA 2005 ASD	13 - 6	(1- 0)	Sig. CASTAGNOLI C.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Met	P.F.	P.S.	Diff.	Pen.
ASD ASTI RUGBY 1981	79	17	17	0	0	76	591	185	406	0
ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA	77	17	16	0	1	80	580	218	362	0
SONDRIO SPORTIVA RUGBY ASD	61	17	12	0	5	62	436	264	172	0
C.U.S. GENOVA RUGBY ASD	56	17	12	0	5	48	429	315	114	0
RUGBY GRANDE MILANO ASD	40	17	8	0	9	37	339	279	60	0
RUGBY MANTOVA ASD	39	17	9	0	8	39	322	344	-22	0
ASD BIELLA RUGBY CLUB	33	17	7	0	10	35	270	376	-106	0
ASD RUGBY LECCO	32	17	7	0	10	32	263	350	-87	0
ASD RUGBY LUMEZZANE	25	17	4	0	13	42	322	457	-135	0
ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO	23	17	4	0	13	20	252	395	-143	0
OSPITALETTO CENTRO PROP.RUGBY ASD	20	17	4	0	13	24	214	396	-182	0
ASD RUGBY MILANO	10	17	2	0	15	15	131	570	-439	0

C L A S S I F I C A

Girone 2

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Met	P.F.	P.S.	Diff.	Pen.
DONELLI MODENA RUGBY	70	17	15	0	2	79	592	183	409	0
EXAGERATE RUGBY REGGIO	68	17	14	1	2	63	466	178	288	0
AVEZZANO RUGBY ASD	64	17	14	1	2	43	317	164	153	0
OVERMACH CARIPARMA RUGBY	64	17	13	2	2	59	434	168	266	0
ASD RUGBY VITERBO	41	17	8	2	7	34	293	290	3	0
ASD OVA RUGBY	35	17	7	1	9	30	232	256	-24	0
ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L.	31	17	7	0	10	47	324	350	-26	4-
VASARI RUGBY AREZZO ASD	23	17	4	1	12	26	239	341	-102	0
C.U.S. PERUGIA RUGBY ASD	22	17	5	0	12	22	228	392	-164	0
LIONS AMARANTO ASD	22	17	4	1	12	14	159	290	-131	0
ASD RIETI RUGBY CLUB	19	17	4	0	13	25	180	514	-334	0
RENO RUGBY BOLOGNA ASD	13	17	2	1	14	22	161	499	-338	0

C L A S S I F I C A

Girone 3

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Met	P.F.	P.S.	Diff.	Pen.
C.U.S. VERONA RUGBY ASD	74	17	15	0	2	80	553	217	336	0
RUGBY RIVIERA 2005 ASD	70	17	15	0	2	58	465	138	327	0
CARRERA PETRARCA PADOVA SRL S.D.	66	17	14	0	3	71	518	201	317	0
C.U.S. PADOVA RUGBY ASD	61	17	13	0	4	55	401	270	131	0
RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD	46	17	9	0	8	62	458	278	180	0
ASD RUGBY PAESE	39	17	8	0	9	41	320	283	37	0
ROCCIA RUBANO RUGBY ASD	35	17	8	0	9	34	289	394	-105	0
RUGGERS TARVISIUM ASD	32	17	7	0	10	18	225	358	-133	0
FULVIATOUR RUGBY VILLADOSE	26	17	5	0	12	32	237	476	-239	0
RUGBY CASALE ASD	24	17	4	2	11	29	237	444	-207	0
LOFRA VALSUGANA RUGBY PADOVA	11	17	1	2	14	20	199	522	-323	0
ASD VILLORBA RUGBY	4	17	1	0	16	18	138	459	-321	4-

C L A S S I F I C A

Girone 4

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Met	P.F.	P.S.	Diff.	Pen.
RUGBY CLUB SPORT CATANIA ASD	71	16	15	0	1	72	475	163	312	0
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	63	15	13	0	2	77	562	182	380	0
RUGBY FRASCATI SSD A.R.L.	59	15	12	1	2	69	451	168	283	0
RUGBY F.C. SEGNI ASD	49	16	10	1	5	50	403	254	149	0
UNIONE RUGBY SANNIO ASD	48	16	11	0	5	39	336	292	44	0
A.P. PARTENOPE RUGBY ASD	40	15	9	0	6	31	272	278	-6	0
ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY SPA	33	15	7	0	8	50	370	247	123	4-
ASD C.U.S.ROMA RUGBY	20	16	3	0	13	38	285	360	-75	0
PRIMAVERA RUGBY ASD	9	15	2	0	13	20	206	491	-285	0
APD MILAZZO RUGBY	0	16	1	0	15	19	158	566	-408	8-
RUGBY SELE A.S.D.	6-	15	1	0	14	16	129	646	-517	12-

OPPOSIZIONE MONITORIA GRANDE MILANO RUGBY ASD**Il Giudice Sportivo,**

visto il ricorso in opposizione ex art. 80 Regolamento di Giustizia, presentato in data 17 marzo 2009 dalla società Rugby Grande Milano Asd, avverso la sanzione della squalifica per tre settimane comminata al tesserato Luca D'URBINO nella riunione del 11 marzo 2009 e pubblicata sul sito federale il 12 marzo u.s., verificati i requisiti lo dichiara ammissibile.

Sostanzialmente l'opponente, con un unico ed articolato motivo di gravame, lamenta che il giocatore Luca D'URBINO, è stato espulso al 43 minuto del secondo tempo nella gara Grande Milano – Ospitaletto, campionato Nazionale Serie B girone 1, poiché trovandosi a terra con l'avambraccio sotto la testa di un avversario, avendo subito un morso all'avambraccio destro, si è difeso colpendo con la mano sinistra un giocatore dell'Ospitaletto, per interrompere l'azione del morso.

L'opponente deduceva, inoltre, che a fine gara il giocatore D'URBINO, unitamente al Presidente del GRANDE MILANO, il Sig. Alberto VILLA si recava dal direttore di gara, il sig. Ferdinando CUSANO per fargli constatare gli effetti del morso, ricevendo dall'arbitro medesimo rassicurazioni sulle circostanze del morso, anche se il direttore di gara affermava che non aveva potuto identificare l'aggressore e di aver sanzionato solo il fallo commesso dal sig. D'URBINO.

Stante la siffatta ricostruzione dei fatti la società GRANDE MILANO chiedeva l'annullamento della decisione del GS assunta in data 11 marzo 2009 e/o in via subordinata l'applicazione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 10 regolamento di giustizia in quanto il giocatore aveva agito in stato d'ira per il gesto ingiusto ricevuto.

L'opposizione non è fondata e non è meritevole di accoglimento.

Il referto dell'arbitro è prova privilegiata e non può essere degradata a prova di grado inferiore se non quando presenti lacune o vizi.

Il Sig. Ferdinando CUSANO, invece, nel rapporto di gara riporta quanto segue” *....durante lo svolgimento di una ruck colpiva (il Sig. D'URBINO), con due pugni al corpo un giocatore avversario senza procurare alcuna conseguenza*”.

Su tale presupposto di fatto il GS irrogava la sanzione minima edittale prevista dall'art. 26/1 lettera K) di due settimane di squalifica; sanzione, poi, che veniva aggravata di una ulteriore settimana per la concorrenza della recidiva art. 14/1 Regolamento di Giustizia.

Il Gs rileva che il fatto ascrivibile al sig. D'URBINO, non è stato contestato dall'opponente che ritiene di qualificare l'azione descritta dal direttore di gara come “....colpendo alla nuca con la mano sinistra per interrompere l'azione del morso”.

Sul punto il GS ha ritenuto di verificare quanto sostenuto dall'opponente escutendo telefonicamente il direttore di gara, il sig. CUSANO che ha così potuto ulteriormente chiarire” *...era il 43 del secondo tempo quando da terra il giocatore del Grande Milano ha sferrato due pugni sulla spalla al giocatore dell'Ospitaletto che era legato ad altri giocatori e non si poteva muovere e difendersi. ADR preciso che non è trattato di una manata alla nuca ma di due precisi pugni sulla spalla dell'avversario. ADR non ho visto il morso che il giocatore D'URBINO ha lamentato di aver ricevuto. ADR preciso che a fine gara il giocatore ed il Presidente del Grande Milano sono venuti nello spogliatoio e mi hanno mostrato i segni di un morso presenti sul braccio del sig. D'URBINO ed ho riferito che eventualmente ne avrei tenuto conto nel referto. ADR ho specificato, comunque, che non avevo visto colui che aveva dato il morso al sig. D'URBINO e non sono in grado di chiarire se il morso era riferibile a quella contesa o ad altro episodio. ADR preciso che i pugni sono stati dati sulla spalla ad un giocatore che non si poteva muovere perché imbrigliato sotto il raggruppamento.*”

La dinamica dei fatti appare sufficientemente provata, come risulta provato che fu il giocatore del Grande Milano a colpire volontariamente il giocatore dell'Ospitaletto con due pugni alla spalla.

In merito, invece, alla lamentata richiesta di applicazione dell'attenuante ex art. 10 Regolamento di Giustizia, per aver il sig. D'URBINO agito in stato di ira determinato da fatto ingiusto, nel rigettare tale richiesta si deve richiamare il difetto di prova che, invece, incombeva sull'opponente.

Il direttore di gara ha precisato, dapprima sul rapporto di gara, poi in sede di prova testimoniale, come il giocatore del Grande Milano abbia colpito con sue precisi pugni un avversario, non rilevando il fatto violento del morso e, dunque, non legittimando la reazione per lo stato d'ira.

Difettano, pertanto, i presupposti per l'accoglimento dell'invocata attenuante, mentre è pacifica l'applicazione della recidiva, ex art. 14/1, che ha portato la sanzione da due a tre settimane di squalifica.

Il GRANDE MILANO avrebbe dovuto, invero, attivare la procedura prevista per il fatto violento ad un proprio tesserato non rilevato dal direttore di gara, che avrebbe consentito al GS di rimettere gli atti alla Procura Federale per l'individuazione dei responsabili e per la conseguente irrogazione della doverosa punizione.

P. Q. M.

Il GS visto l'art. 80 e seguenti nonché l'art. 26/1 k e 14/1 regolamento di giustizia, rigetta l'opposizione proposta dal Grande Milano per il tesserato Luca D'URBINO e conferma la sanzione irrogata nella riunione dell' 11 marzo 2009 di tre settimane di squalifica con decorrenza 9 marzo – e fino al 29 marzo 2009 compresi.

Dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 25 Marzo 2009-

(Avv. Michele Carlotto)

segue

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **ALESSI FEDERICO**, della RUGBY RIVIERA 2005 ASD, espulso temporaneamente al 14° del 2° tempo
- **LUPATO FLAVIO**, della RUGBY RIVIERA 2005 ASD, espulso temporaneamente al 6° del 2° tempo

AMMONIZIONI - 4° Cartellino Giallo

- **SPOTORNO MARIANO**, della C.U.S. VERONA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 38° del 1° tempo

ATTENZIONE: LE SCADENZE DELLE SANZIONI POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN IPOTESI DI DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 90 punti 3) e 4)

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- **SPOTORNO MARIANO**, della C.U.S. VERONA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 38° del 1° tempo, infraz. art. 26/1 lett. z) (somma di quattro cartellini gialli), **UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA (dal 23/3/2009 al 29 marzo 2009 compresi)**

**Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)**

**I Giudici Sportivi
(Avv. Michele Carlotto)
(Avv. Marco Cordelli)**